

Zeitschrift: Archi : rivista svizzera di architettura, ingegneria e urbanistica = Swiss review of architecture, engineering and urban planning

Herausgeber: Società Svizzera Ingegneri e Architetti

Band: - (2007)

Heft: 3

Artikel: L'esame di impatto ambientale

Autor: Bettelini, Marco

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-133720>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 19.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



L'esame di impatto ambientale

Infrastruttura e ambiente

L'obiettivo di fondo della politica ambientale svizzera è dichiarato nel primo articolo della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmB) del 1° gennaio 1985: «Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo. A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente». Gli effetti di un nuovo impianto sull'ambiente possono essere molteplici ed estremamente complessi. La legislazione vigente in materia ambientale comprende un vasto numero di leggi, ordinanze e norme. La verifica della compatibilità ambientale costituisce dunque un compito estremamente difficile dal punto di vista tecnico-scientifico, legale e politico.

L'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) persegue l'obiettivo, nel quadro della procedura di autorizzazione, di verificare che un dato impianto rispetti le prescrizioni legali in materia ambientale: «Nell'esame si accerta se il progetto è conforme alle prescrizioni federali in materia di protezione dell'ambiente. Vi rientrano la LPAMB e le prescrizioni concernenti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia delle foreste, la caccia e la pesca» (OEIA, Art. 3, «Scopo e contenuto dell'esame»). Esso è uno strumento di prevenzione ambientale, in quanto assicura che nell'ambito della pianificazione di impianti si tenga conto per tempo delle esigenze ambientali. La procedura è integrata in procedure di autorizzazione già esistenti (ad es. procedura di autorizzazione, di approvazione o di concessione dell'impianto).

I settori che devono essere necessariamente considerati nel quadro di un EIA sono:

- natura e paesaggio
- protezione del patrimonio culturale (sentieri storici, insediamenti da proteggere)
- acque (acque di superficie e acque sotterranee)

- foresta
- caccia e pesca
- aria
- rumore e vibrazioni
- radiazioni non ionizzanti
- suolo
- rifiuti e siti contaminati
- protezione dalle catastrofi.

Campi di applicazione

L'EIA non viene eseguito automaticamente: viene effettuato solo per impianti la cui costruzione o modifica può avere ripercussioni importanti sull'ambiente. L'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) del 19 ottobre 1988 specifica espressamente il tipo di impianti che devono essere sottoposti all'EIA e ne specifica la procedura. A livello federale si tratta soprattutto di impianti relativi al traffico, all'energia, alle costruzioni idrauliche, allo smaltimento dei rifiuti, alle costruzioni militari, allo sport e al tempo libero, all'industria. Un esame plurifase è richiesto in particolare per:

- trasporti: strade nazionali e nuove linee ferroviarie
- produzione d'energia: impianti nucleari e centrali idroelettriche
- depositi di scorie radioattive.

Nel caso di impianti che non sottostanno all'obbligo dell'esame sono applicate le medesime prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente, senza che venga steso un rapporto da rendere accessibile al pubblico.

Responsabilità e svolgimento

I responsabili principali nel quadro della procedura EIA sono: il richiedente, l'autorità decisionale e il servizio della protezione dell'ambiente.

– Nel caso di progetti che sottostanno all'EIA il richiedente (costruttore) chiarisce tramite un'indagine preliminare i possibili effetti del suo progetto sull'ambiente. Se necessario procede all'elaborazione del rapporto d'impatto sull'ambiente (RIA) e lo sottopone all'autorità deci-

sionale. È nell'interesse del richiedente coinvolgere per tempo la popolazione tramite un'informazione trasparente.

- Dell'EIA di un impianto è responsabile l'autorità che decide sul progetto nell'ambito della cosiddetta procedura decisiva (procedura di autorizzazione, di approvazione o di concessione dell'impianto). Il tipo di procedura (cantonale o federale) è fissato per gli impianti sottoposti all'EIA nell'OEIA. L'autorità decisionale (autorità diretrice) dirige la procedura di approvazione e assicura il coordinamento tra richiedente e servizio della protezione dell'ambiente, esegue l'esame e decide sul progetto.
- Il servizio della protezione dell'ambiente verifica, unitamente ai municipi, la completezza della documentazione, valuta se l'impianto previsto risponde alle norme sulla protezione dell'ambiente e sottopone una proposta di decisione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione. Il servizio cantonale della protezione dell'ambiente è competente per i progetti sui quali la decisione spetta all'autorità cantonale mentre l'UFAM, in quanto servizio della protezione dell'ambiente della Confederazione, valuta il RIA di progetti la cui approvazione spetta all'autorità federale.

Lo svolgimento di un esame di impatto ambientale è rappresentato schematicamente nella Fig. 1. L'indagine preliminare dell'impatto ambientale permette di identificare le problematiche prioritarie da considerare nel quadro dell'esame dell'impatto ambientale. Nei casi in cui l'indagine preliminare mostra che le norme in materia di protezione dell'ambiente sono rispettate e che gli effetti sull'ambiente non sono rilevanti si può rinunciare all'indagine principale (Art. 8 OEIA). In caso contrario si procede all'allestimento del capitolato d'oneri per l'indagine principale. Con la revisione della LPAMB del 20 dicembre 2006, che entrerà in vigore il 1° luglio 2007, aumenta l'importanza dell'indagine preliminare.

Esame ambientale a livello strategico

L'EIA è applicabile a progetti concreti. In considerazione del fatto che le principali caratteristiche dei progetti (ad esempio la scelta delle varianti oppure la grandezza del progetto) vengono già determinate in ambito pianificatorio, è importante integrare le questioni ambientali già in questa fase. Nel quadro della definizione di strategie, piani e programmi, in particolar modo nel quadro della pianificazione del territorio, si sta dunque facendo strada l'Esame ambientale a livello strategico (EAS). Esso permette di identificare per




Fig. 1 – Iter procedurale federale di un EIA in una fase (servizio federale della protezione dell'ambiente UFAFP, sezione EIA e piani settoriali, gennaio 2002)

tempo i potenziali conflitti di progetti ad ampio respiro, quali la pianificazione della rete stradale nazionale o di nuove linee ferroviarie, snellendo e agevolando il processo dell'EIA.

Diversi stati adottano da tempo strumenti di questo tipo (Strategic Environmental Assessment, SEA). A livello europeo questo aspetto è regolato dalla Direttiva 2001/42/CE «concernente la valutazione degli effetti sull'ambiente di determinati piani e programmi», approvata il 27 giugno 2001 ed entrata in vigore il 21 luglio 2001. La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ONU/ECE) ci si sta impegnando a sviluppare delle basi vincolanti nel quadro del protocollo «EAS» sull'accordo ONU/ECE concernente l'EIA in ambito transfrontaliero (Kiev 2003).

L'EAS è uno strumento ancora poco conosciuto e utilizzato in Svizzera. Osserviamo comunque che ad esempio il canton Ginevra ha adottato sin dal 2001 l'EAS per le procedure di pianificazione del

territorio (ordinanza cantonale di esecuzione dell'11 aprile 2001 relativa all'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente).

A livello nazionale non è attualmente prevista l'introduzione di una nuova base legale per definire le modalità per lo svolgimento dell'EAS. Si cerca invece di applicare meglio le disposizioni esistenti. Ciò significa, in particolare:

- i piani di utilizzazione devono tenere conto delle disposizioni ambientali e rendere conto nei casi concreti tramite il rapporto di pianificazione (Art. 47 OPT);
- occorre svolgere l'EIA in procedura pianificatoria quando, per permettere l'insediamento di un impianto specifico, si manifesta la necessità di adattare i piani di utilizzazione (Art. 5 cpv. 3 OEIA);
- per gli altri strumenti pianificatori (pianificazione direttiva, piani settoriali cantonali, piani di utilizzazione in generale, piani federali) valgono le normali regole di informazione e consultazione.

Le basi legali

L'efficacia dell'EIA come strumento di protezione ambientale dipende chiaramente dall'adeguatezza della legislazione in materia. Le prescrizioni per la protezione dell'ambiente da rispettare nel quadro di un EIA si distribuiscono su un vasto numero di leggi, ordinanze e norme. A livello nazionale fanno stato in particolare:

- la legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAMB) del 1° gennaio 1985, modificata il 20 dicembre 2006
- l'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA), entrata in vigore il 1° gennaio 1989, modificata il 5 settembre 1995.

Diversi cantoni hanno emesso ordinanze e direttive cantonali in materia: Argovia, Berna, Basilea Città, Ginevra, Grigioni, Sciaffusa, Soletta, Vaud e Zurigo. In Ticino il 29 maggio 2007 è entrato in vigore il «Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (ROEIA)». Questo regolamento chiarisce le competenze a livello cantonale e gli aspetti procedurali delegati al Cantone dall'ordinanza federale.

Nel caso di impianti con effetti transfrontalieri, ci si riferisce inoltre ai seguenti documenti:

- convenzione sull'esame di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo del 25 febbraio 1991, ratificata dalla Svizzera)
- protocollo sulla valutazione ambientale strategica (Protocollo di Kiev del 21 maggio 2003).

A livello europeo i riferimenti principali in materia sono:

- Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.




Fig. 2 – Numero di procedure EIA eseguite dall'Ufficio federale dell'Ambiente (dati UFAM)




Fig. 3 – Suddivisione per categorie dei RIA esaminati dall'Ufficio federale dell'Ambiente (dati UFAM)




Fig. 4 – EIA portati a termine in Ticino (dati SPAAS). Non sono compresi nella figura le indagini preliminari e i progetti interrotti o abbandonati.

Applicazione

Un'indicazione dell'applicazione dello strumento può essere dedotta dal numero di casi trattati dall'Ufficio federale dell'ambiente, Fig. 2. La suddivisione per categorie è presentata nella Fig. 3. I settori di gran lunga dominanti sono quelli dei trasporti (62%) e dell'energia (28%). Nell'ambito dei trasporti le categorie principali sono: ferrovia (41%), strada (37%) e aviazione (22%). Per quanto concerne l'energia dominano il trasporto (condotte 49%, linee d'alta tensione 18%) e la produzione (centrali idriche 18%).

Il GREIE (il gruppo di lavoro dei responsabili EIA dei Cantoni romandi e dei Cantoni Berna e Ticino) pubblica sul suo sito (in lingua tedesca e francese) una statistica delle procedure EIA trattate nei relativi Cantoni.

Gli EIA portati a termine in Ticino sono riportati nella Fig. 4. Circa metà degli impianti della categoria «Trasporti» sono posteggi (oltre 300); la quasi totalità degli «Altri impianti» sono centri commerciali. Tra gli impianti di smaltimento dei rifiuti dominano gli impianti di trattamento (che comprendono anche gli impianti per il trasbordo) e le discariche.

Il grafico, confrontato con quello precedente inerente agli impianti di competenza federale, mette in evidenza le diverse competenze: le autostrade e le ferrovie sono di competenza federale (ma i cantoni sono consultati), mentre l'approvazione dei centri commerciali e lo smaltimento dei rifiuti sono compiti che spettano prettamente alle autorità cantonali.

EIA: Leggi e ordinanze della Confederazione

Basi legali

- Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)

Protezione della natura e del paesaggio

- Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
- Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)
- Ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP)
- Ordinanza riguardante l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS)
- Ordinanza sulle zone golenali
- Ordinanza sulle zone palustri
- Ordinanza sulle torbiere alte
- Ordinanza sulle paludi
- Riserve di uccelli acquatici e migratori (ORUAM)

Protezione delle acque

- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)
- Legge sulle forze idriche (LUF)
- Ordinanza sull'utilizzazione delle forze idriche (OUFI)

Foreste

- Legge forestale (LFO)
- Ordinanza sulle foreste (Ofo)

Caccia e pesca

- Legge sulla caccia (LCP)
- Ordinanza sulla caccia (OCP)
- Ordinanza sulle bandite federali (OBAF)
- Legge federale sulla pesca (LFSP)
- Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)

Inquinamento atmosferico

- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)

Inquinamento fonico

- Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF)

Protezione dalle radiazioni non ionizzanti (RNI)

- Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORN)

Protezione del suolo

- Ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo)

Rifiuti

- Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR)

Siti contaminati

- Ordinanza sui siti contaminati (OSiti)

Incidenti rilevanti

- Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)